

RELAZIONE CONVEGNO 2.10.2014

Premessa

Premessa fondamentale in materia sia di depositi telematici che di notificazioni in via telematica risiede nelle seguenti importantissime disposizioni:

Depositi:

art. 12 provvedimento Ministero della giustizia 16.4.2014: l'atto del processo in forma di documento informatico da depositare telematicamente all'ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti:

- è in pdf

(...omissis...)

- è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; **non è pertanto ammessa la scansione di immagini;**

(..omissis..)

Notifiche:

art. 18 provv. Ministero della giustizia 16.4.2014 (v. infra): Qualora l'atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; **non è ammessa la scansione di immagini**

Brevi cenni normativi

In primo luogo occorre un breve riepilogo sulla normativa di riferimento:

1. a monte vi è il codice dell'Amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 che detta i principi generali in materia
2. decreto legge 29.12.2009 n. 193 convertito in L. 22.2.2010 n. 24
3. decreto ministero della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 costituente il regolamento tecnico per l'adozione nel processo civile e penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
4. decreto legge 18.10.2012 n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221 (disposizioni rilevanti art. 16 -16 octies)- di seguito denominato solo D.L. 179/2012

5. provvedimento ministero della giustizia 16 aprile 2014 integrante le specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del D.M. 44\2011
6. decreto legge 24.6.2014 n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114 (articoli rilevanti da 44 a 53)- di seguito denominato solo D.L. 90/2014
7. decreto legge n. 132.2014 in attesa di conversione
8. Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Si precisa che la maggior parte delle modifiche affrontate nel presente lavoro sono confluite nel D.L. 179/2012 e nella L. 53/94, come partitamente indicato per ogni argomento i esaminato.

Il richiamo delle norme viene effettuato nel loro testo vigente ai sensi delle modifiche introdotte dal D.L. 90/2014

Tempi del PCT

Tempi del deposito (art. 51, D.L. 90\2014)

a) Ai sensi dell'art. 16 bis, comma 7, il deposito si ha per avvenuto quando la ricevuta di avvenuta consegna (Rdac) è generata entro la fine del giorno di scadenza, individuato secondo le ordinarie regole processuali.

b) Se le dimensioni del deposito eccedono il limite massimo stabilito (oggi 30mb) il deposito può avvenire anche con più invii purchè sia eseguito entro la fine del giorno di scadenza.

N.B. c'è una differenza terminologica perché per la scadenza il legislatore utilizza il termine "avvenuti" mentre per i depositi multipli il termine "eseguito": inutile dire che è assolutamente opportuno attenersi, quale momento perfezionativo dei depositi multipli, a quanto previsto sopra al punto a) (ovvero tutte le Rdac generate entro la fine del giorno di scadenza)

Tribunale

L'art. 16 bis, comma 1, del D.L. 179\2012 prevede ora che, salvo quanto previsto dal successivo comma 5 (anticipazione volontaria dei termini di obbligatorietà dei depositi) *"nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori **delle parti precedentemente costituite** ha luogo esclusivamente con modalità*

telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, trasmissione e la ricezione dei documenti informatici

Detta disposizione, giusto quanto previsto dall'art. 44, comma 1, del D.L. 90\2014 si applica solo ai procedimenti iniziati dopo il 30.06.2014, mentre per quelli iniziati in data anteriore l'obbligatorietà si avrà solo a decorrere dal 31.12.2014.

Si richiama qui il testo dell'articolo:

1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalita' telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita'.

In sintesi:

- per i procedimenti istaurati dopo il 30.06.2014, salvo che per gli atti introduttivi, il deposito telematico è obbligatorio ed esclusivo;

- per i procedimenti di data anteriore, sempre salvo che per gli atti introduttivi, si avrà un doppio binario sino al 31.12.2014

Fanno eccezione a quanto sopra:

- a) i procedimenti monitori per i quali il deposito può avvenire esclusivamente in forma telematica senza alcuna limitazione in ordine alla tipologia di atti (cfr. art. 16-bis, quarto comma)
- b) in presenza di autorizzazione del Presidente del Tribunale per non funzionamento dei sistemi informatici o quando ricorre indifferibile urgenza (cfr. art. 16- bis. Comma 4)

N.B. è parere dello scrivente che il termine "indifferibile urgenza" non possa riferirsi all'eccessivo peso dei documenti

- c) il comma 8 dell'art. 16-bis estende questo potere autorizzativo al giudice per le ipotesi in cui i sistemi telematici del dominio giustizia non siano funzionanti
- d) il comma 9 dispone che il giudice possa ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche (norma di portata più generale ma atta ad escludere autorizzazioni "seriali")

Procedimenti esecutivi di cui al libro III

- a) i procedimenti esecutivi di cui al Libro terzo l'obbligatorietà, come detto, è strutturata in maniera identica a quella sopra richiamata per i procedimenti contenziosi (cfr. art. 16-bis, secondo comma), anche se, è bene dirlo, vi è una tesi che basandosi sul solo dato lettera dell'art. 16-bis comma 2 lo ritiene applicabile la norma solo a procedimenti iniziati dopo il 30.06.2014. Se però si esamina l'art. 44 del DL 90.2014 ritengo che ogni perplessità possa essere superata.
- b) l'art. 18, comma 4, del D.L. 132\2014 prevede che a decorrere dal 31 marzo 2015 la nota di iscrizione a ruolo in detti procedimenti sarà depositata in via esclusivamente telematica unitamente alle copie del pignoramento autenticate anche fuori dei casi dell'art. 9 bis del D.L 90\2014;

Detta ultima previsione è trasfusa nel novellato art. 16-bis comma secondo, del D.L. 179\2012

Corte di Appello

L'art. 16 bis, comma 9 ter, del D.L. 179/2012 con una norma di contenuto identico all'art. 16 bis comma 1 esaminato per il Tribunale fissa l'inizio di decorrenza della predetta obbligatorietà al 30 giugno 2015 (n.d.r. solo parti costituite)

Sanzioni

I

Deposito cartaceo per ipotesi telematiche

- a) il deposito cartaceo di atti per i quali è sancita l'obbligatorietà del deposito in via telematica, in quanto *contra legem*, viene dichiarato inammissibile e dunque non è soggetto a sanatoria (v. in materia di d.i. Tribunale di Reggio Emilia, in data 01 luglio 2014 in www.altalex.it)

- b) all'ipotesi di cui sopra alla lettera a) deve assimilarsi il deposito di atti per i quali, pur essendo ex lege previsto ancora la possibilità della forma cartacea, sia stata anticipata detta obbligatorietà con i decreti previsti dall'art. 16-bis comma 5 (per i Tribunali) e 9 ter per le Corti di Appello.

II

Deposito telematico per ipotesi non contemplate

Atti introduttivi

Come detto vi sono due eccezioni previste *ex lege* allo stato:

- 1) in sede procedimenti monitori (art. 16-bis quarto comma)
- 2) in sede di procedimenti di esecuzione per i pignoramenti a far data di 31.3.2015 (cfr. art. 18 D.L. 132\2014)

Negli altri casi, sul presupposto che l'art. 16 bis comma 1 (Tribunali) e comma 9ter (Corte di appello) fa riferimento alle "parti costituite" i pochi provvedimenti giudiziali emessi in materia ne hanno sancito l'inammissibilità del deposito (che non è vizio sanabile- v. da ultimo ordinanza Tribunale di Padova 28.8.2014), superando il principio della libertà delle forme e della sanatoria dell'atto ove abbia raggiunto il suo scopo (art. 156 c.p.c.) in base al richiamo dell'art. 35 del D.M. 44\2011 che testualmente dispone:

" L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici e' preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneita' delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni nel singolo ufficio".

In merito possono farsi due osservazioni:

- 1) detta norma ha natura regolamentare e non può dare valore legale ad attività non previste ex lege: si tenga comunque conto dell'inciso dell'art. 16, comma, 1 ove si prevede che i depositi (obbligatorie , quindi ovviamente anche i facoltativi) hanno luogo con modalità telematiche *"nel rispetto della normativa anche regolamentare"*,
- 2) l'art. 35 prevede che la DGSIA debba accertare solo l'idoneità delle attrezzature informatiche e non quali atti abbiano valore legale

(disposizione che può ovviamente competere solo al legislatore, in assenza di diversa previsione)

N.B. sul punto è bene evidenziare che, anche se indirettamente, la menzione del deposito di atti introduttivi si ha oggi negli artt. 111 e 137, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ove se ne prevede la non applicazione in caso di comparse, ricorso o controricorsi depositati con modalità telematiche (cfr. art. 45 del D.I. 90/2014).

La modifica richiesta al D.I. 179/2012 di contemplare la facoltatività del deposito per tutte le tipologie di atti non è stata recepita dal legislatore, motivo per il quale, allo stato, il deposito di telematico di un atto introduttivo, salvo le eccezioni indicate, deve considerarsi non ammissibile o comunque altamente sconsigliato, soprattutto ove collegato ad eventuali decadenze.

Ovviamente il deposito sarà ammissibile, secondo il ragionamento del Tribunale di Padova, in presenza di autorizzazione ex art. 35, DM 44/2011 rinvenibile sul sito [www. Portale giustiziatelematica.it](http://www.Portale.giustiziatelematica.it): è opportuno notare, però, che l'ipotesi sarebbe passibile di censure in quanto, se si considera l'elencazione del D.L. 179/2012 come tassativa non si vede come un provvedimento di rango inferiore possa dare valore legale ad un atto che la legge non contempla.

Certo si potrebbe ricorrere al principio della libertà delle forme ed al fatto che il D.L. 179/2012 non menziona e dunque non vieta il deposito di atti introduttivi: a ben vedere si entra però nel campo dell'interpretazione della norma che sarebbe facilmente ovviabile con un quantomai sintetico intervento normativo chiarificatore.

Un'ultima notazione riguarda il fatto che in caso di deposito telematico di un atto introduttivo non bisogna attendersi un rifiuto del deposito da parte del cancelliere (che ci consentirebbe di procedere subito al deposito cartaceo) per due ordini di motivi:

- l'inammissibilità, come visto è questione processuale o in genere non vi è nessuna norma di legge (ed a dire il vero neanche regolamentare e/o tecnica) che preveda che il deposito telematico in tali casi debba essere rifiutato

- la circolare del Ministero della giustizia 27 giugno 2014, all'art. 1 non prevede che il cancelliere possa rifiutare detto deposito

Le notifiche a mezzo PEC: termini per eseguire le notifiche e domicilio digitale

Per le notifiche a mezzo pec si provvede a richiamare la disciplina in materia, in quanto è molto utile anche sotto un profilo eminentemente pratico;

- **articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53**: di cui giova riportare il testo vigente:

1. La notificazione con modalita' telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione puo' essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformita' all'originale a norma dell' articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall' articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall' articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68

4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».

5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;

~~{b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo e' iscritto; } (2)~~

- c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
- d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
- e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
- f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e' stato estratto;
- g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

- l'art. 18 del D.M. 44/2011:

1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalita' telematica ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell'articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione e' effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1.

3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.

4. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformita' all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

5. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando e' rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto e' notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti e' rilasciata su foglio separato del quale e' estratta copia informatica, anche per immagine.

6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e' quella completa, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68

Ed infine dall'art. 19 bis del provvedimento ministero della giustizia 16 aprile 2014 che testualmente dispone:

(Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati - art. 18 del regolamento)

1. Qualora l'atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata.

2. Nei casi diversi dal comma 1, i documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici, allegati al messaggio di posta elettronica certificata, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti in formato PDF.

3. Nei casi in cui l'atto da notificarsi sia l'atto del processo da trasmettere telematicamente all'ufficio giudiziario (esempio: atto di citazione), si procede ai sensi del precedente comma 1

4. Qualora il documento informatico, di cui ai commi precedenti, sia sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata, si applica quanto previsto all'articolo 12, comma 2 (**che ha introdotto la firma Pades**)¹.

5. La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati

¹ Art. 12, comma, 2, "2. **La struttura del documento firmato è PAdES-BES (o PAdES Part 3) o CAAdES-BES**; il certificato di firma è inserito nella busta crittografica; è fatto divieto di inserire nella busta crittografica le informazioni di revoca riguardanti il certificato del firmatario. La modalità di apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata è del tipo "firme multiple indipendenti" o parallele, e prevede che uno o più soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo stesso documento (o contenuto della busta). L'ordine di apposizione delle firme dei firmatari non è significativo e un'alterazione dell'ordinamento delle firme non pregiudica la validità della busta crittografica; nel caso del formato CAAdES il file generato si presenta con un'unica estensione p7m. Il meccanismo qui descritto è valido sia per l'apposizione di una firma singola che per l'apposizione di firme multiple

identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e.

Novità introdotte dal D.L. 90/2014

Tempo della notifica

L'art. 45 bis introduce il nuovo comma 16 septies del D.L. 179/2012 che testualmente dispone:

"Art. 16-septies. - (Tempo delle notificazioni con modalita' telematiche). - 1. La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalita' telematiche. Quando e' eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo".

La ratio dell'orario è scarsamente comprensibile ma la norma non lascia adito ad interpretazioni.

Non necessità di autorizzazione del consiglio dell'ordine

Modifica ad art.1 L. 53/1994:

Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale puo' essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.

Prova della notificazione

L'art. 9, nell'aggiunto comma 1-ter (v. art. 46 D.L. 90/2014) oggi prevede che:

1ter

In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalita' telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis" che testualmente dispone:

1bis

qualora non si possa procedere al deposito con modalita' telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformita' ai documenti informatici da cui sono tratte ai

sensi dell' articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

N.d.r. si ricorda che per il deposito degli atti notificati in via telematica non è più applicata l'imposta di bollo (v. art. 10, comma 1, L. 53/94-art. 46 D.L. 90/2014)

N.B. il citato comma 1ter contempla la prova del deposito dell'avvenuta notifica in cartaceo "ove non sia possibile fornirla con modalita' telematiche".

Il dettato della norma sembra dunque escludere l'ammissibilità del deposito cartaceo ove si poteva operare telematicamente ai sensi dell'art. 3bis, comma, 5: una eventuale inosservanza, ritengo, non sia fonte di decadenze ma solo di un ordine giudiziale di rinnovare il deposito nella forma prescritta.

Domicilio digitale

Sul punto è sufficiente richiamare la norma, che involge l'art. 16 sexies del D.L. 179/2012

" ART. 16-sexies

(Domicilio digitale)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalita' puo' procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (leggi INIPec), nonche' dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia (leggi REGINDE).

Pubblici elenchi

E' bene soffermarsi sui pubblici elenchi cui accedere per eseguire una valida notifica telematica, così come previsti dall'art. 16-ter del D.L. 179/2012

1) IL DOMICILIO DIGITALE DEL CITTADINO

(previsto dall'art. 4 Legge 17 dicembre 2012, n. 221 conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179).

Tale elenco non è ancora stato istituito ma è ragionevole pensare che includerà tutti gli indirizzi PEC comunicati dai cittadini alla Pubblica Amministrazione.

2) INDICE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (IPA)

Eliminato e da non utilizzare

v. appendice alla relazione del convegno dell'8.10.2014

3) REGISTRO IMPRESE

(previsto dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).

4) INDICE NAZIONALE DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INIPEC)

(previsto dall'art. 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e poi creato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 marzo 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9/04/2013)

Sito: www.inipec.gov.it

5) ReGIndE

il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE)

consultabile dal portale giustizia telematica.it

N.B. si consiglia di conservare stampa della consultazione dei pubblici elenchi effettuata ai fini della notifica.

Le copie informatiche e la certificazioni di conformità di soggetti diversi dal cancelliere

Sul punto è opportuno riepilogare le ipotesi in cui all'avvocato sono attribuiti poteri di attestare la conformità di un atto notificato:

Notifica telematica di copia di documento non informatico:

Art. 3bis, comma 2, L. 53/94

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

Si riporta l'esempio di una formula di asseverazione:

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, nonché ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis D.L. 179/2012, io sottoscritto Avv. _____ attesto l'atto notificato è

a) copia fotoriprodotta conforme all'atto oggetto della notificazione da cui è stata estratta;

Certificazione di conformità di un documento contenuto nel fascicolo informatico

Art. 16-bis, comma 9 bis- introdotto dall'art. 52 D.L. 179/2012

Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma

del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice

Si riporta l'esempio di una formula di asseverazione

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, nonché ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis D.L. 179/2012, io sottoscritto Avv. _____ attesto l'atto notificato è

*a) copia ottenuta ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, introdotto dal Dl. 90/2014 del corrispondente provvedimento in formato digitale estratto dal fascicolo informatico n. _____/_____ R.G. del Tribunale di _____.
Luogo _____ data _____*

Sul punto sono opportune alcune osservazioni:

- a) l'attestazione riguarda atti presenti nel fascicolo informatico: la copia estratta deve essere quindi scaricata dal fascicolo stesso anche quando si tratti di documenti già presenti nel computer del difensore perché dallo stesso depositati;
- b) all'attestazione può avere ad oggetto solo di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo.

Non tutto quanto ricavabile dal fascicolo è dunque passibile di certificazione.

- c) solo per le copia estratte dal fascicolo informatico non sono dovuti i diritti di copia (cfr. art. 52 D.L. 179/2012).

d) ad oggi non è possibile trarre copia autentica di provvedimenti muniti di formula esecutiva in quanto non messi a disposizione all'interno del fascicolo informatico.

Se dunque il difensore provvede ad estrarre la copia di documento informatico e, dopo averne attestato la conformità, la presenti al cancelliere richiedendo l'apposizione della formula i diritti sembrerebbero dovuti.

Si segnala comunque la seguente tesi, seguita in alcuni Tribunali, che giustamente rileva che, secondo la vigente normativa, «il contributo unificato sostituisce le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'Ufficiale giudiziario» (v. circolare n 1 del 26 febbraio 2002, Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia) *con esclusione dei diritti di copia e di certificazione espressamente disciplinati dal testo unico spese di giustizia (d.p.r. n. 115/2002).*

Non esiste però nella normativa vigente una disposizione che preveda il pagamento per la sola apposizione della sola formula esecutiva.

Se è dunque il difensore ad attestare la conformità i diritti non dovrebbero essere dovuti².

Si auspica un intervento chiarificatore da parte delle competenti autorità

Certificazione di conformità di atto NON presente in un fascicolo informatico.

Sul punto vi è un'unica ipotesi ovvero quella prevista dall'art. 18 del D.L. 132/2014 ancora in attesa di conversione che prevede che (integrando l'art. 61 bis, comma secondo, del D.L. 179/2012:

«A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

² Sul punto v. "Poteri di autentica copia atti giudiziari da parte dei difensori e degli ausiliari del giudice" di Gaetano Walter Caglioti - Dirigente della Procura Generale di Catanzaro pubblicato sul sito www.dirittoegiustizia.it in data 18.7.2014

Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalita', le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile.

Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformita' delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis.».

Trattasi dunque di ipotesi tassativa ed unica.

* * * *

Firenze, 2.10.2014

Dichiarazioni finali:

La natura degli argomenti trattati esclude la possibilità di controllare tutte le fonti esistenti e si ritiene pertanto di non poter fornire alcuna garanzia in merito all'affidabilità ed all'esattezza delle notizie riportate, declinando pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto, indiretto, incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle informazioni contenute in questo documento, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, la perdita di profitto, l'interruzione di attività aziendale o professionale, la perdita di programmi o altro tipo di dati ubicati sul sistema informatico dell'utente o altro sistema, e ciò anche qualora l'Autore del documento e/o il Consiglio dell'Ordine fossero stati espressamente messi al corrente della possibilità del verificarsi di tali danni.